



N. 17621 del Rep. _____ N. 906 della Racc. _____

ATTO COSTITUTIVO DEL FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA CASSA CENTRALE DI RISPARMIO VITTORIO EMANUELE PER LE PROVINCE SICILIANE

REPUBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantacinque,

il giorno quattro marzo,

in Palermo nei locali della Direzione Generale della

Cassa Centrale di Risparmio Vittorio Emanuele siti

in Piazza Cassa di Risparmio n. 4.

Innanzi a me Avv. Andrea Emanuele, Notaio in Palermo,

iscritto nel ruolo Collegio Notarile di Palermo, sen

za assistenza dei testimoni a cui l'infrascritto com

parente, avendo i requisiti di legge, con il mio con

senso rinunzia.

E' PRESENTE

L' On. Prof. Ferdinando Stagno d'Alcontres, nato il

22.1.1920 a Tremestieri (Messina) e domiciliato in

Palermo, il quale interviene nel presente atto qua

le Presidente ed in legale rappresentanza della Cas

sa Centrale di Risparmio Vittorio Emanuele per le


Province Siciliane con sede in Palermo, a quanto

infra specialmente autorizzato dal Consiglio di Am

ministrazione della Cassa stessa con deliberazione

in data 30 dicembre 1964, come da verbale che, per

Handwritten notes and signatures:
"per diritto di successione" (vertical)
"IL CASSIERE" (vertical)
"5 MAR 1965" (vertical)
"IL DIRETTORE" (vertical)
"Dott. Raimondo Caruso" (vertical)
"Palermo" (vertical)
"Libro 1° vol." (vertical)
"2001" (handwritten number)
"D. H. L." (handwritten initials)



estratto autenticato da me Notaio, qui si allega
sotto la lettera A, omessane la lettura ad istanza
del comparente.

Detto comparente, della cui identità personale io
Notaio sono certo e faccio fede, mi richiede atto
di quanto segue:

Art. 1 - L' On. Prof. Ferdinando Stagno d'Alcontres
nella spiegata qualità ed in esecuzione della citata
ed inserta deliberazione in data 30.12.1964 del Con-
siglio di Amministrazione della Cassa Centrale di
Risparmio Vittorio Emanuele per la Province Sicilia-
ne (la quale per brevità sarà in appresso denominata
semplicemente "Cassa"), ed in conformità dell'art.15
della legge 20 febbraio 1958 n.55, dichiara di co-
stituire l'Ente "Fondo Pensioni per il Personale del-
la Cassa Centrale di Risparmio Vittorio Emanuele per
le Province Siciliane" (in seguito denominato per
abbreviazione "Fondo") avente lo scopo di assicurare
ai dipendenti della "Cassa" iscritti al "Fondo" stes-
so, un trattamento previdenziale per l'invalidità,
l'anzianità di servizio e la vecchiaia, nonchè assi-
curare un trattamento previdenziale a favore dei su-
perstiti degli iscritti e dei pensionati diretti che
ne abbiano diritto, a norma dello Statuto infradi-
cendo.





Il trattamento previsto dal "Fondo" sostituisce quello dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti previsto dalle leggi vigenti.

Art. 2 - Il "Fondo" sarà retto dalle norme contenute nello Statuto trascritto integralmente nel verbale 30 dicembre 1964 del Consiglio di Amministrazione della "Cassa" allegato sotto la lettera A al presente atto.

Art. 3 - La sede legale del "Fondo" è in Palermo, Piazza Cassa di Risparmio n. 4, presso la Direzione Generale della Cassa di Risparmio V. E.

Art. 4 - A norma della citata legge 20 febbraio 1958 n.55, il "Fondo" dovrà essere eretto in Ente Morale, e sarà sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con amministrazione e rendiconto separati da quelli della "Cassa".


Art. 5 - Ad avvenuto riconoscimento in Ente Morale del "Fondo" si provvederà, con le norme sancite dell'allegato Statuto, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci.

Art. 6 - Il Presidente della "Cassa" è autorizzato ad apportare all'allegato Statuto le varianti che

SPECIFICA

Carta	L.	400
Scrittura	»	160
Repertorio	»	80
Onorario	»	800
Cassa Not.	»	200
Archivio	»	100
Tassa Reg.	»	2.410
Copia Reg.	»	6.860
Copia Vell.	»	-----
Copia Ipot.	»	-----
Note Ipot.	»	-----
Accesso	»	-----


Totale Lit. -----




fossero richieste dagli Organi competenti ai fini del riconoscimento della personalità giuridica e della erezione in Ente Morale del "Fondo".

E richiesto, io Notaio ho ricevuto quest'atto, dattiloscritto con nastro indelebile da persona di mia fiducia in due fogli di carta, dico meglio, in un foglio di carta su tre pagine e quanto di questa e che ho letto al comparente il quale lo dichiara conforme alla sua volontà e lo approva.

Guido Antonio...
Andrea...





ALLEGATO A
AL N 17621/906 di REP.

CASSA CENTRALE DI RISPARMIO V.E.

PER LE PROVINCE SICILIANE IN PALERMO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno trenta del mese di dicembre, nei locali della Direzione Generale della Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le Province Siciliane, siti in Palermo nella Piazza Cassa di Risparmio, si è riunito il Consiglio di Amm/ne in seduta ordinaria.



SONO PRESENTI I SIGNORI:

- Stagno d'Alcontres On.Prof.Ferdinando - Presidente
- Somma avv.Francesco V.Presidente
- Benenati dr.Salvatore Consigliere
- Cascio avv.Armando "
- Jacono comm.Angelo "
- Pillitteri avv.Francesco "
- Vecchio avv.Elio "
- Genovese avv.Salvatore Sindaco
- Insinga avv.Francesco "

Assenti giustificati il Consigliere avv.Rosario Alessi ed il Sindaco Dr.Giuseppe Caccia.

Interviene alla seduta, ai sensi dell'art.15 dello Statuto, il Direttore Generale, avv.Giuseppe Trapani.


Funge da Segretario il Capo Uff.di II^ Dr.Giusep



2. pe de Francisoi.

OMISSIS

OGGETTO: NUOVO STATUTO DEL "FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA CASSA CENTRALE DI RISPARMIO VITTORIO EMANUELE PER LE PROVINCE SICILIANE."



Il Presidente riferisce che da parte degli Organi competenti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è stata fatta presente la necessità che vengano apportate delle modificazioni ed aggiunte al testo dello Statuto del Fondo Pensioni per il personale della Cassa.

Tale testo, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6.6.1957 e successivamente modificato, era stato a suo tempo trasmesso al predetto Ministero con apposite istanze dirette ad ottenere, a norma dell'art.15 della legge 20 febbraio 1958 n.55, la concessione dell'esonero dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti, ed il riconoscimento in Ente Morale del Fondo Pensioni per il personale della Cassa.

Il Presidente dopo aver illustrato le ragioni per cui si è reso necessario, sulla scorta delle indicazioni avute, procedere alla elaborazione di un nuovo testo di Statuto del Fondo Pensioni per



per il personale della Cassa chiede che si dia completa lettura del predetto nuovo testo:

STATUTO DEL FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA CASSA CENTRALE DI RISPARMIO V.E. PER LE PROVINCE SICILIANE. -

TITOLO I°

COSTITUZIONE, SCOPO, ISCRITTI

ART.1

Il "Fondo Pensioni per il personale della Cassa Centrale di Risparmio Vittorio Emanuele per le Province Siciliane" è costituito in Ente morale.

Esso ha sede legale in Palermo presso la Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le Province Siciliane e svolge la sua attività nel territorio della Repubblica Italiana sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Nel presente Statuto, per brevità:

- il "Fondo Pehsioni per il personale della Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le Province Siciliane" è denominato "Fondo";
- la Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le Province Siciliane è denominata "Cassa".



ART.2

Il Fondo assicura un trattamento previdenziale per l'invalidità, l'anzianità di servizio presso

4. la Cassa e la vecchiaia, a favore dei propri iscritti; assicura inoltre un trattamento previdenziale a favore dei superstiti dei propri iscritti e dei propri pensionati diretti, che ne abbiano diritto a norma del presente Statuto.

Da tali trattamenti è esclusa l'indennità di anzianità, che fa carico alla Cassa.

A norma dell'art.15, comma quarto lettera a) della legge 20 febbraio 1958, n.55, la Cassa è solidalmente responsabile verso gli iscritti, i pensionati e i terzi, delle obbligazioni statutarie del Fondo.

ART. 3

E' obbligatoriamente iscritto al Fondo il personale in pianta stabile della Cassa.

Ai sensi dell'art.15 della legge 20 febbraio 1958, n.55, l'iscrizione al Fondo - quando sia intervenuta da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale la concessione dell'esonero previsto dal comma 3° dell'articolo stesso - sostituisce a tutti gli effetti l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, anche per i periodi di anzianità in pianta stabile presso la Cassa pregressi alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

Il Fondo ha tuttavia facoltà di costituirsi in



26



ogni momento come Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in modo da garantire ai propri iscritti un trattamento complessivo, tra pensione dell'assicurazione obbligatoria predetta e pensione integrativa, almeno pari a quello stabilito dal presente Statuto.

La trasformazione del Fondo in Fondo integrativo deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo con la maggioranza dei due terzi dei suoi Membri, e deve essere approvata:

- a) dal Consiglio di Amministrazione della Cassa;
- b) da almeno due terzi degli iscritti al Fondo, mediante referendum.

ART. 4

L'iscrizione al Fondo decorre dalla data di assunzione in pianta stabile presso la Cassa risultante dal provvedimento di nomina.

Il tempo utile agli effetti della pensione coincide con il periodo di iscrizione al Fondo. Sono esclusi dal computo del periodo d'iscrizione, i periodi di assenza dal servizio che a' sensi dei contratti di lavoro non siano valevoli ai fini dell'anzianità.

I periodi di contribuzione figurativa regolati



6. dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria, in quanto non siano già compresi nel periodo di iscrizione al Fondo, sono riconosciuti dal Fondo stesso nei casi e nei limiti stabiliti da dette norme. Le prestazioni ad essi relative pro-rata sono corrisposte dal Fondo in importo pari a quello dovuto, nei singoli casi, secondo i criteri dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza della pensione massima conseguibile dopo 35 anni di iscrizione al Fondo.

La Cassa riconosce agli iscritti al Fondo muniti di una o più lauree che risultano inquadrati nella categoria impiegati di I^a ed in quelle gerarchicamente superiori un periodo di anzianità convenzionale di anni 4 utile agli effetti della pensione.

Il riconoscimento della predetta anzianità e di eventuali altri periodi di anzianità convenzionali utili agli effetti della pensione da parte della Cassa comporta:

- per la Cassa stessa l'obbligo del versamento al Fondo della riserva matematica per il periodo di anzianità riconosciuto, calcolata sulla base della retribuzione pensionabile corrisposta all'iscritto alla data del riconoscimento suddetto;
- per l'iscritto la retrodatazione dell'iscrizione



221

al Fondo.

7.

- L'anzianità convenzionale per laurea non viene però computata ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi di anzianità d'iscrizione al Fondo per l'acquisizione del diritto alla pensione d'invalidità e di quella ai superstiti, di cui ai successivi artt. 13 e 15.

I periodi di lavoro prestati dall'iscritto presso la Cassa prima della nomina in pianta stabile, in quanto riconosciuti dalla Cassa stessa valevoli agli effetti dell'anzianità di servizio e della pensione, debbono ugualmente essere coperti presso il Fondo con il versamento della relativa riserva matematica.

TITOLO II°

AMMINISTRAZIONE

ART. 5

Gli organi del Fondo sono:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Sindaci.

I componenti di tali organi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 6

Il Presidente ha la rappresentanza legale del



8. Fondo, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e firma i documenti che comportano impegni per il Fondo.

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente ne adempie le funzioni il Vice Presidente la cui firma, di fronte ai terzi, fa prova della legittimità della sostituzione.

Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione del Fondo fra i propri Membri.

Il Presidente viene scelto tra i rappresentanti della Cassa e il Vice Presidente tra i rappresentanti degli iscritti al Fondo in attività di servizio.

ART. 7

Il Consiglio di Amministrazione è composto di 10 Membri di cui:

- 5 rappresentanti della Cassa;
- 5 rappresentanti degli iscritti al Fondo in attività di servizio e dei pensionati.

I rappresentanti della Cassa vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione della stessa.

Dei rappresentanti degli iscritti:

- 4 vengono eletti dai dipendenti in pianta stabile della Cassa fra i dipendenti medesimi che abbiano



non meno di 10 anni di iscrizione al Fondo. Di essi almeno 2 devono appartenere alla categoria dei dirigenti o dei funzionari.

- 1 viene eletto dai pensionati che fruiscono di pensione diretta tra i pensionati stessi.

La elezione dei rappresentanti degli iscritti e dei pensionati ha luogo a norma del successivo art.11.

Alle adunanze del Consiglio di Amministrazione partecipa, con voto consultivo, il Direttore Generale della Cassa o chi ne fa le veci.

Il Consiglio nomina un Segretario scegliendolo fra il personale della Cassa, su proposta dello stesso Direttore Generale.

ART. 8

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione del Fondo ed in particolare delibera:

- 1) sui rendiconti annuali;
- 2) sugli investimenti del patrimonio;
- 3) sul regolamento dello Statuto del Fondo;
- 4) sulle modificazioni dello Statuto del Fondo.

Le modificazioni dello Statuto debbono essere presentate al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per l'approvazione, dopo essere state



10. deliberate:

- a) dal Consiglio di Amministrazione della Cassa;
- b) dalla maggioranza assoluta degli iscritti al Fondo, mediante referendum.

Il regolamento dello Statuto del Fondo deve riportare il benessere del Consiglio di Amministrazione della Cassa e deve successivamente essere sottoposto all'approvazione del Ministero predetto.

Il Consiglio può delegare la firma di determinati atti e categoria di atti a propri Membri.

ART. 9

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in adunanza ordinaria almeno una volta ogni 3 mesi e in adunanza straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta dal Collegio dei Sindaci o da almeno 3 Membri del Consiglio medesimo.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante invito personale con lettera raccomandata da inviare almeno otto giorni prima dell'adunanza. L'invito deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.

Nei casi di urgenza l'invito può essere inviato telegraficamente almeno tre giorni prima dell'adunanza.



225

Le sedute del Consiglio sono validamente costituite con la presenza di almeno 6 dei suoi componenti, di cui almeno 3 rappresentanti della Cassa ed almeno 3 rappresentanti degli iscritti o dei pensionati.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti gli oggetti indicati ai punti 2), 3) e 4) del precedente art. 8, nonché per ogni altro atto di straordinaria amministrazione, occorre la presenza ed il voto favorevole di almeno 7 Membri del Consiglio.

I verbali delle adunanze sono trascritte nell'apposito libro dei verbali e sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

I Membri del Consiglio di Amministrazione esercitano la carica gratuitamente.

ART. 10

Il Collegio dei Sindaci è composto da 3 Membri effettivi di cui:

- 1 rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale che presiede il Collegio;
- 1 rappresentante della Cassa nominato dal Consiglio di Amministrazione della stessa;
- 1 rappresentante degli iscritti al Fondo e dei pensionati, scelto fra i dipendenti in pianta sta-

